

Viale Verona, 190/8  
38123 Trento (TN)  
tel. 0461/392084  
fax 0461/914990  
c.f. e p. iva 01876440221

**Michele Bezzi**  
*dottore commercialista*

**Giusy di Dio**  
*dottore commercialista*

Recapito Predazzo:  
Studio A.L.B. S.r.l.  
Via Monte Mulat, 38  
38037 Predazzo (TN)  
tel. 0462/500124  
fax 0462/500237

**A tutti i sigg. clienti  
loro sedi**

## CIRCOLARE n. 4/2017

<b>ULTIME NOVITÀ FISCALI</b>	
<b>Credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno</b>  <i>DL 29.12.2016, n. 243</i>	È stata pubblicata sulla G.U. 28.2.2017, n. 49, la legge di conversione del c.d. "Decreto SUD", nell'ambito del quale sono state apportate modifiche alla disciplina del credito d'imposta riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) nel periodo 1.1.2016 - 31.12.2019. In particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>– sono rivisti i limiti massimi di costo ammissibile;</li><li>– è ammessa la cumulabilità dell'agevolazione con aiuti de minimis e aiuti di Stato aventi ad oggetto gli stessi costi.</li></ul>
<b>Medico convenzionato con SSN</b>  <i>Sentenza CTP Isernia 20.1.2017, n. 11/1/17</i>	Non è soggetto ad IRAP il medico di base che, per lo svolgimento dell'attività, si avvale di "attrezzature tecniche ed informatiche limitate all'essenziale" e "dell'utilizzazione di una collaborazione per far fronte agli adempimenti richiesti ai medici convenzionati" (collaboratrice esercente funzioni di segreteria).
<b>Percentuali di compensazione</b>  <i>Decreto MEF 27.1.2017</i>	È stato pubblicato sulla G.U. 17.3.2017, n. 64 il Decreto che proroga anche al 2017 l'innalzamento delle percentuali di compensazione, nella misura stabilita dal DM 26.1.2016, utilizzabili da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA per le cessioni di latte, bovini e suini.
<b>Spese veterinarie</b>  <i>Risoluzione Agenzia Entrate 27.2.2017, n. 24/E</i>	Sono detraibili ai fini IRPEF le spese relative all'acquisto di farmaci veterinari, individuati dal D.Lgs. n. 193/2006, ancorché effettuato presso strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della salute. È necessario che la spesa sia certificata da scontrino parlante (non è richiesta la prescrizione medica). Non sono detraibili le spese sostenute per mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, in quanto "non possono essere considerati farmaci".
<b>Redditometro</b>  <i>Sentenza Corte Cassazione 3.3.2017, n. 5419</i>	L'accertamento tramite redditometro è illegittimo qualora il contribuente sia in grado di dimostrare che le spese contestate (nel caso di specie, canoni di affitto di un appartamento e mantenimento di uno yacht) sono sostenute utilizzando le donazioni di familiari (nel caso di specie, genitori) benestanti.
<b>Agevolazione "prima casa"</b>  <i>Sentenza Corte Cassazione 9.3.2017, n. 6076</i>	Le agevolazioni "prima casa" non possono essere revocate al contribuente che ha ceduto l'immobile agevolato ed ha provveduto ad acquistarne un altro, all'asta, da destinare ad abitazione principale, se il mancato rispetto di 1 anno per il riacquisto è stato determinato da un ritardo (a lui non imputabile) nell'ottenimento del decreto giudiziale di trasferimento.

<b>IL BONUS STRUMENTI MUSICALI 2017</b>
---

La Finanziaria 2017 ha **riproposto** il contributo pari al 65% del prezzo per un **massimo di € 2.500**, per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo**, a favore degli **studenti di licei / istituti musicali**.

Il contributo in esame è:

- pari al **65% del prezzo** di vendita per un **massimo di € 2.500**;
- **anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto** sul prezzo di vendita;
- **rimborsato allo stesso sotto forma di credito d'imposta** utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Ora con il Provvedimento 14.3.2017, l'Agenzia delle Entrate ha Recentemente l'Agenzia delle Entrate in data 7.2.2017, ha risposto ad una serie di specifici quesiti i seguito illustrate.

Ambito	Descrizione
<b>Soggettivo</b>	Il contributo in esame spetta agli <b>studenti</b> iscritti e <b>in regola con il pagamento delle tasse e contributi</b> dovuti, per l'anno accademico 2016-2017 / 2017-2018, ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento ed ai corsi di diploma di primo e secondo livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ex art. 11, DPR n. 212/2005. L'elenco dei licei / istituti è desumibile dall'elenco contenuto nell'Allegato 1 del suddetto Provvedimento.
<b>Oggettivo</b>	Il contributo è concesso per l'acquisto di uno <b>strumento musicale nuovo</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>coerente</b> con il corso di studi al quale lo studente è iscritto così come individuato dall'Allegato 2 del suddetto Provvedimento;</li> <li>oppure</li> <li>• considerato <b>“affine” / “complementare”</b>, in base alla dichiarazione di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio, rilasciata dall'istituto di appartenenza;</li> <li>oppure</li> <li>• compreso tra quelli di cui citato Allegato 2 del suddetto Provvedimento <b>“coerente”</b> con il corso di studi dal liceo musicale al quale lo studente è iscritto.</li> </ul>
<b>Temporale</b>	Il contributo spetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli <b>acquisti effettuati fino al 31.12.2017</b>;</li> <li>• <b>una sola volta</b>, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento;</li> <li>• per un <b>importo non superiore al 65% del prezzo finale per un massimo di € 2.500</b>, nel limite complessivo delle risorse stanziare (€ 15 milioni).</li> </ul> Tale importo va ridotto dell'eventuale <b>contributo fruito</b> per l'acquisto di

	uno strumento musicale nuovo <b>nel 2016</b> ex art. 1, comma 984, Finanziaria 2016.
--	--

### MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS

Come accennato, il contributo in esame è erogato nella forma di **sconto sul prezzo di vendita** dello strumento (comprensivo di IVA), praticato dal rivenditore / produttore.

A tal fine sono richiesti i seguenti adempimenti.

#### ***Richiesta e rilascio del certificato d'iscrizione***

Lo studente deve richiedere al proprio istituto un **certificato d'iscrizione non ripetibile** “*per tale finalità*”, dal quale oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale risulti il corso e anno d'iscrizione e lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

Il certificato, attestante la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo e lo strumento agevolabile, è predisposto dall'istituto in **duplice copia** di cui una va consegnarla al *rivenditore / produttore* al momento dell'acquisto dello strumento.

In particolare, per gli studenti iscritti:

- ai **corsi preaccademici**, se il corso è tenuto da soggetti terzi sulla base di apposita convenzione, l'agevolazione spetta solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal conservatorio / istituto superiore di studi musicali-ISSM e non dall'Istituzione convenzionata;
- ai **licei musicali** il certificato d'iscrizione per l'anno 2017-2018 può essere richiesto solo a decorrere dall'avvio dell'anno scolastico.

#### ***Conservazione del certificato e documentazione***

Ricevuto il certificato, il *rivenditore / produttore* è tenuto a conservarlo “*fino al termine entro il quale l'Agenzia ... può esercitare l'attività di accertamento*”.

La vendita dello strumento può essere documentata mediante fattura, anche semplificata / ricevuta fiscale / scontrino parlante indicanti, oltre ai consueti dati, anche:

- il codice fiscale dello studente;
- il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'IVA applicata sull'intero ammontare;
- l'importo del contributo.

#### ***CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIVENDITORE / PRODUTTORE***

Al rivenditore / produttore spetta un **credito d'imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto** agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziare pari a € 15 milioni, **assegnato in ordine cronologico**.

#### ***Comunicazione all'Agenzia delle Entrate***

Per usufruire del beneficio in esame, il rivenditore / produttore, **prima di concludere la vendita** dello strumento musicale, deve comunicare all'Agenzia i seguenti dati:

- codice fiscale proprio / dello studente / dell'istituto che ha rilasciato il predetto certificato d'iscrizione;
- strumento musicale;
- prezzo di vendita, comprensivo del contributo e dell'IVA.

La predetta comunicazione può essere effettuata da parte del rivenditore / produttore

a decorrere dal 20.4.2017

tramite Entratel / Fisconline direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato, utilizzando l'apposito software disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

### ***Rilascio ricevuta***

Il sistema rilascia un'apposita ricevuta attestante la **fruibilità o meno del bonus** allo studente e di conseguenza del **credito d'imposta** in capo al rivenditore / produttore, considerate:

- la capienza nello stanziamento complessivo;
- la correttezza dei dati;
- la verifica dell'unicità del contributo assegnabile a ogni studente.

Nella ricevuta è inoltre indicato l'ammontare del credito spettante, **tenuto conto dell'eventuale contributo concesso allo studente nel 2016**, in base alle precedenti disposizioni agevolative.

Così, ad esempio, la ricevuta riporterà:

- l'importo del contributo pari al 65% del prezzo di vendita nell'ammontare massimo di € 2.500, qualora lo studente non abbia già fruito di analoga agevolazione nel 2016;
- ovvero
- l'importo del contributo al netto del beneficio già usufruito nel 2016 (separatamente evidenziato).

### ***Utilizzo del credito d'imposta***

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile:

- **dal secondo giorno lavorativo successivo** alla data di rilascio della predetta ricevuta;
- **esclusivamente in compensazione nel mod. F24** tramite Entratel / Fisconline riportando *il codice tributo "6865"*.

 Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato sia superiore all'ammontare maturato, anche in considerazione di quanto in precedenza fruito, il mod. F24 è scartato.

### ***Mancata vendita dello strumento***

Qualora la **vendita non si concluda** successivamente alla ricezione della ricevuta il rivenditore / produttore deve inviare una **comunicazione di annullamento** della vendita con le stesse modalità previste per l'invio della comunicazione sopra illustrate "*così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo*".

Nel caso in cui il soggetto avesse già utilizzato in compensazione tale credito lo stesso dovrà essere riversato tramite il mod. F24.

**SCADENZARIO Mese di APRILE****Lunedì 10 aprile**

<p><b>SPESOMETRO 2016 SOGGETTI MENSILI</b></p>	<p><i>Invio telematico dei dati delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2016 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti mensili utilizzando il Modello di comunicazione polivalente. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.</i></p> <p>Recentemente l’Agenzia ha esonerato gli Enti pubblici, i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti, limitatamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000, al netto IVA e le agenzie di viaggio limitatamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.600 al lordo IVA. Sono altresì escluse le operazioni già comunicate all’Agenzia tramite il STS.</p>
<p><b>COMUNICAZIONE 2016 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” SOGGETTI MENSILI</b></p>	<p><i>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2016 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 15.000, da parte dei soggetti mensili.</i></p> <p><i>A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</i></p>

**Sabato 15 aprile**

<p><i>Mod. 730/2017 precompilato</i></p>	<p>Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è consultabile il mod. 730/2017 precompilato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, che dispone del PIN;</li> <li>• mediante il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.</li> </ul>
--	---

**Martedì 18 aprile**

<p><i>Iva</i></p> <p><b>CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b></p>	<p><i>Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.</i></p>
<p><b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b></p>	<p><i>Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.</i></p>
<p><i>Irpef</i></p> <p><b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b></p>	<p><i>Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).</i></p>
<p><b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b></p>	<p><i>Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).</i></p>
<p><i>Irpef</i></p> <p><b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b></p>	<p><i>Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</i></p>
<p><b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b></p>	<p><i>Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate</i></p>

	<i>nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se di importo pari o superiore a € 500 (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</i>
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<i>Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto).</li> </ul>
<i>Inps</i> <b>DIPENDENTI</b>	<i>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.</i>
<i>Inps</i> <i>Gestione separata</i>	<i>Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</i> <i>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</i>

<b>Giovedì 20 aprile</b>
--------------------------

<b>SPESOMETRO 2016 SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	<i>Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2016 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti trimestrali utilizzando il Modello di comunicazione polivalente. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.</i> Recentemente l'Agenzia ha esonerato gli Enti pubblici, i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti, limitatamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000, al netto IVA e le agenzie di viaggio limitatamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.600 al lordo IVA. Sono altresì escluse le operazioni già comunicate all'Agenzia tramite il STS.
<b>COMUNICAZIONE 2016 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	<i>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2016 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 15.000, da parte dei soggetti trimestrali.</i> <i>A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</i>
<i>Verifiche periodiche</i> <b>REGISTRATORI DI CASSA</b>	<i>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.</i>
<i>Iva</i> <b>LIQUIDAZIONE MOSS</b>	<i>Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al primo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo</i>

	<i>versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).</i>
<i>Bonus acquisto strumenti musicali</i>	<i>Termine iniziale per la presentazione all'Agenzia delle Entrate in via telematica dell'istanza, da parte del rivenditore / produttore di uno strumento musicale prima di concludere la vendita, per poter beneficiare del credito d'imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto allo studente sotto forma di sconto.</i>

**Mercoledì 26 aprile**

<b><i>IVA COMUNITARIA</i></b> <i>Elenchi intrastat mensili e trimestrali</i>	<i>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).</i> <i>Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.</i>
---	---

**Martedì 2 maggio**

<b><i>IVA</i></b> <b><i>CREDITO TRIMESTRALE</i></b>	<i>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.</i>
<b><i>INPS</i></b> <b><i>DIPENDENTI</i></b>	<i>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo.</i> <i>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</i>
<b><i>INPS</i></b> <b><i>AGRICOLTURA</i></b>	<i>Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.</i>
<b><i>ACCISE</i></b> <b><i>AUTOTRASPORTATORI</i></b>	<i>Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.</i>
<b><i>MOD. SSP</i></b> <b><i>STRUTTURE SANITARIE PRIVATE</i></b>	<i>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2016 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.</i>

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

Un cordiale saluto  
Trento, 11/04/2017

dott.ssa Valentina Vanzo